

REGOLAMENTO ECOAREA

COMUNE DI CUGGIONO

e

COMUNE DI BERNATE TICINO

Art. 1 Finalità della gestione dell'Ecoarea

L'Amministrazione Comunale di Cuggiono in accordo con il Comune di Bernate Ticino, ai sensi della Convenzione approvata con deliberazione del Comune di Cuggiono C.C. nr. 6 del 07.02.2000 e con deliberazione del Comune di Bernate Ticino C.C. nr. 4 del 08.02.2000, come modificata con deliberazione del Comune di Cuggiono C.C. nr. del e con deliberazione del Comune di Bernate Ticino C.C. nr. del , istituiscono formalmente la nuova Ecoarea situata in Cuggiono – Via Cicogna, per lo stoccaggio provvisorio dei materiali, in attesa del trasporto e del trattamento finale.

La raccolta per conferimento da parte degli utenti presso la nuova Ecoarea integra le raccolte differenziate con servizio domiciliare eseguite dai Comuni di Cuggiono e Bernate Ticino, con l'obiettivo primario di ridurre i costi e la quantità dei rifiuti da smaltirsi in modo indifferenziato in discarica controllata, promuovere la raccolta differenziata dei materiali riciclabili-recuperabili provenienti da insediamenti ed utenze civili e produttive (per materiali assimilabili ai rifiuti solidi urbani).

Art. 2 Riferimenti normativi

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, rimanda , oltre che alle disposizioni di legge citate dallo stesso decreto che regola la materia, ai successivi Decreti Ministeriali di attuazione. Il Regolamento si uniforma inoltre alle disposizioni della L.R. 01.07.93 nr. 21 ed al regolamento tipo regionale del 11.04.1994.

I materiali conferibili separatamente presso l'Ecoarea sono:

- Accumulatori al piombo esausti
- Farmaci scaduti;
- Lampade a scarica/tubi catodici;
- Cartucce esauste toner;
- Prodotti e contenitori T o F;
- Filtri olio e gasolio;
- Oli grassi vegetali ed animali;
- Oli minerali;
- Scarti vegetali;
- Rifiuti ingombranti;
- Vetro;
- Plastica;
- Metallo (ferro, etc.);
- Carta e cartone;
- Elettrodomestici;
- Legno;
- Rifiuti spazzatrice;
- Inerti;
- Rifiuti solidi urbani frazione secca e rifiuti derivanti dalla pulizia delle strade e dalla vuotatura dei cestini;
- Componenti elettronici;

Le Giunte Comunali possono, di comune accordo, individuare ulteriori tipologie di materiali, conferibili.

Art. 3 Provenienza dei rifiuti

Possono essere conferiti in Ecoarea solo i rifiuti originati da insediamenti civili ed attività produttive (per i rifiuti assimilabili agli urbani) situate nel territorio dei Comuni di Cuggiono e di Bernate Ticino.

All'atto del conferimento il trasportatore risulterà a tutti gli effetti il proprietario del rifiuto, diversamente dovrà esibire al personale di custodia l'autorizzazione al trasporto rifiuti prevista dalla legge.

Art. 4 Accesso degli utenti all'Ecoarea

L'accesso all'Ecoarea è consentito a tutti i residenti nei territori comunali di Cuggiono e di Bernate Ticino, dietro presentazione della tessera di identificazione "Navigli Card" o di altro documento identificativo che dovrà essere esibito al personale di custodia che provvederà alla registrazione automatica o manuale.

Nelle Ecoaree dotate di un sistema di identificazione e pesatura dei rifiuti ogni utente (privato o azienda) dovrà registrarsi con l'apposita tessera "Navigli Card", quindi procedere alla selezione del rifiuto attraverso uno schermo interattivo contenente tutte le tipologie di rifiuti previsti. Viene quindi effettuata la pesata e rilasciato uno scontrino indicante i dati del conferimento.

Alle utenze domestiche sarà attribuito un punteggio in relazione al tipo e quantità di rifiuto conferito.

Art. 5 Particolari norme per le utenze attività

Le utenze attività possono conferire i rifiuti assimilabili agli urbani per un quantitativo non superiore ai 30 Kg per conferimento giornaliero, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 22/97, cui fa riferimento anche la relazione tecnica della Provincia di Milano Prot. 131888/2044/96 del 01.09.2003.

Si precisa che le frazioni riconducibili a R.U.P. (rifiuti urbani pericolosi) non possono essere, in ogni caso, assimilate agli urbani.

Art. 6 Norme per gli utenti dell'Ecoarea

Gli utenti sono obbligati ad osservare le indicazioni impartite dal personale addetto alla gestione dell'Ecoarea e ad avvisare il personale addetto in casi di necessità (es. dubbi sulla destinazione del rifiuto, contenitore pieno, inosservanza del presente regolamento di altri utenti, ecc.).

E' vietato agli utenti eseguire, di propria iniziativa, lavori o manovre non pertinenti all'attività di scarico delle frazioni differenziate o comunque non preventivamente autorizzate dal personale di custodia.

La velocità dei mezzi all'interno dell'Ecoarea deve essere a "passo d'uomo" e deve essere garantita particolare attenzione nelle manovre di avvicinamento e di retromarcia così da non poter costituire pericolo alcuno.

All'interno dell'Ecoarea il traffico dei veicoli non deve costituire pericolo per le persone.

E' vietato agli utenti entrare all'interno dei contenitori per la sistemazione dei rifiuti scaricati; in caso di necessità l'utente deve richiedere l'intervento dell'addetto alla custodia dell'Ecoarea.

Chiunque accede all'interno dell'Ecoarea deve attenersi scrupolosamente alle osservazioni del presente articolo.

Art. 7 Orario di apertura

L'Ecoarea è aperta ai cittadini nei seguenti giorni ed orari:

Orario Invernale

Martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Orario Estivo

Martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Durante l'orario di apertura è garantita la presenza del personale addetto alla gestione ed al controllo.

I giorni e gli orari di apertura dell'Ecoarea potranno subire variazioni al fine di migliorare il servizio. Tali variazioni saranno deliberate dalle Giunte Comunali dei rispettivi Comuni.

Art. 8 Divieto di accesso

E' vietato l'accesso all'Ecoarea al di fuori degli orari di apertura indicati, eccetto mezzi e persone autorizzate dagli uffici comunali competenti del Comune di Cuggiono e del Comune di Bernate Ticino.

Le aziende che non abbiano sede nei Comuni di Cuggiono e di Bernate Ticino non possono conferire all'Ecoarea.

Art. 9 Dotazioni

I contenitori in dotazione saranno garantiti in numero adeguato per una costante efficienza dell'Ecoarea; si provvede al loro svuotamento ogni qualvolta vi sia la necessità.

Le operazioni di allontanamento dei contenitori dovranno essere condotte nel periodo di chiusura dell'Ecoarea.

Art. 10 Uso delle strutture

I rifiuti devono essere suddivisi all'origine dall'utente e conferiti nei contenitori specificatamente dedicati con esclusione di qualsiasi sostanza o manufatto diverso.

Art. 11 Incentivi per i cittadini a conferire rifiuti differenziati presso l'Ecoarea

I Comuni di Cuggiono e di Bernate Ticino, al fine di incentivare il conferimento dei rifiuti differenziati presso l'Ecoarea e quindi ottenere un risparmio sul servizio di raccolta domiciliare, potranno ogni anno imputare, su un apposito capitolo di bilancio comunale, una congrua somma da ripartire tra i cittadini (con esclusione delle utenze attività) in proporzione al punteggio totalizzato grazie al conferimento di rifiuti differenziati presso l'Ecoarea.

$$I = (Is \times Pi) / Pt$$

I= Incentivo al singolo utente

Is= Incentivo stanziato totale

Pi= Punteggio individuale

Pt= Somma Punteggio totale

Le Giunte Comunali individueranno, di comune accordo, i criteri di punteggio da assegnare ad ogni singola tipologia di rifiuto.

Art. 12 Divieto di ammasso all'esterno dei contenitori

E' fatto divieto a chiunque di abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori e di effettuare, eccetto per il personale incaricato dalle Amministrazioni Comunali, cernita e recupero di qualsiasi tipo di materiale.

Art. 13 Divieto di abbandono all'esterno

E' fatto divieto di abbandono all'esterno dell'Ecoarea di qualsiasi rifiuto.

Art. 14 Modalità di gestione

L'Amministrazione comunale di Cuggiono in accordo con il Comune di Bernate Ticino può:

- Gestire direttamente l'Ecoarea;
- Affidare la gestione ad imprese private e terze;
- Affidare la gestione ad associazioni o enti che non abbiano finalità di lucro, mediante convenzione.

Art. 15 Vigilanza del servizio

Il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti in tutto il Territorio Comunale è affidato al servizio Ambiente ed Ecologia in carico all'area Tecnica del Comune di Cuggiono, ai sensi dell'art. 21 D.l.vo 22/97.

L'attività di ispezione e di controllo, ai fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute dal presente Regolamento con applicazione delle relative sanzioni, viene affidata **in via transitoria** al Corpo di Polizia Locale di Cuggiono, ai sensi della legge 689/81, **fino alla definizione di uno specifico accordo in merito tra le due Amministrazioni Comunali.**

All'Amministrazione Provinciale spettano il controllo per lo smaltimento dei rifiuti in attuazione al disposto dell'art. 104 – 2° comma – del D.P.R. 616/77 e dell'art. 20 Decreto L.vo 22/97 nonché, le attività di controllo e vigilanza sulla gestione delle piattaforme autorizzate.

Art. 16 Sanzioni

La violazione alle norme del presente Regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che costituiscono reato, sono punite con le seguenti sanzioni:

1. Sanzione amministrativa da €. 25,82 a €. 258,23 alla violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti. Compete al Comune l'irrogazione della sanzione nelle forme e nei modi stabiliti alla L.R. 5.12.83 n. 90 "Norme in attuazione della Legge 24.11.81 n. 689 concernente le modifiche al sistema penale" modificata ed integrata dalla L.R. 4.6.84 n. 27 (art. 33 comma 1 e 3 della L.R. n. 21/93)
2. Divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico:
da €. 103,29 a €. 619,75
da €. 25,82 a €. 154,94 se trattasi di rifiuti non pericolosi e non ingombranti.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali di urgente necessità di cui all'art. 14 comma 3, art. 9 comma 3, art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 22/97, si applicano le pene e le ammende di cui all'art. 51 del citato decreto legislativo.

Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24.11.81 n. 689 recante norme sulla depenalizzazione.

Art. 17 Riferimento alla Legge

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. 22/97 e s.m.i. e dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, dall'Ordinanza Sindacale n. 22/03 disciplinante la materia, dalle norme igieniche e sanitarie disciplinanti la gestione delle piattaforme autorizzate emanate dalla C.E.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione.